

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,
decreta:

Parte prima: Disposizioni generali

Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni

Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto

Art. 1

A. Conclusione
del contratto
I. Manifesta-
zione concorde
della volontà
1. In genere

- 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
- 2 Tale manifestazione può essere espressa o tacita.

Art. 2

2. Punti secondari

- 1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.
- 2 Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.
- 3 Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.

Art. 3

II. Proposta ed
accettazione
1. Proposta con
termine per l'ac-
cettazione

- 1 Chi ha fatto ad altri la proposta d'un contratto fissando per l'accettazione un termine, resta vincolato alla proposta fino allo spirare del medesimo.
- 2 Egli rimane liberato, se entro questo termine non gli è giunta la dichiarazione di accettazione.

Art. 4

2. Proposta senza
termine
a. Fra presenti

- 1 La proposta fatta a persona presente senza fissare un termine cessa di essere obbligatoria se l'accettazione non segue incontinenti.

⁴ Il consiglio d'amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di annunciare.

Art. 697ⁿ⁵¹⁷

L. Tribunale arbitrale

¹ Lo statuto può prevedere che le controversie societarie siano giudicate da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera. Salvo disposizione contraria dello statuto, la clausola compromissoria è vincolante per la società, per gli organi e i loro membri e per gli azionisti.

² Al procedimento dinanzi al tribunale arbitrale si applicano le disposizioni della parte terza del Codice di procedura civile⁵¹⁸; il capitolo 12 della legge federale del 18 dicembre 1987⁵¹⁹ sul diritto internazionale privato non è applicabile.

³ Lo statuto può disciplinare i dettagli, in particolare rinviando a un regolamento d'arbitrato. Provvede in ogni caso affinché le persone che possono essere direttamente interessate dagli effetti giuridici del lodo siano informate riguardo all'apertura e alla chiusura del procedimento e possano prendere parte alla costituzione del tribunale arbitrale e intervenire nel procedimento.

Capo terzo: Organizzazione della società anonima

A. L'assemblea generale

Art. 698

I. Poteri

¹ L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima.

² All'assemblea generale spettano i poteri intransmissibili seguenti:⁵²⁰

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione;
- 3.⁵²¹ l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
4. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo partico-

⁵¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵¹⁸ RS 272

⁵¹⁹ RS 291

⁵²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁵²¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).